

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i>	1655, 1666, 1667
PRESIDENTE	1651	VICENTINI	1666
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		AMENDOLA PIETRO	1670
Norme sulla circolazione monetaria (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2025-B)	1652	Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2389)	1670
PRESIDENTE	1652	PRESIDENTE	1670
CORBINO, <i>Relatore</i>	1652	TUDISCO, <i>Relatore</i>	1670
COSTA	1652	Disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952. (2314)	1671
SALIZZONI	1652	PRESIDENTE	1671
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		DE PALMA, <i>Relatore</i>	1671
Concessione all'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2385)	1652	Sui lavori della Commissione:	
PRESIDENTE	1652	PIERACCINI	1672, 1673
DE PALMA, <i>Relatore</i>	1652	PRESIDENTE	1672, 1673
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	1652	CORBINO	1672
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		SULLO	1673
Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (2356)	1653	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1653, 1654, 1655, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670	PRESIDENTE	1673
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	1653, 1654, 1666, 1667, 1668, 1669		
SULLO	1654, 1655, 1667, 1669		
CHIOSTERGI	1654, 1666		

La seduta comincia alle 9,35.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cifaldi.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Discussione del disegno di legge: Norme sulla circolazione monetaria. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2025-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sulla circolazione monetaria. Come i colleghi ricorderanno questo disegno di legge fu approvato dalla nostra Commissione l'11 luglio scorso e torna ora al nostro esame, avendo la V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato aggiunto un articolo. Ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento, prego il relatore onorevole Corbino di riferire sull'emendamento introdotto dalla suddetta Commissione.

CORBINO, *Relatore*. Il presente disegno di legge si riferisce, come i colleghi sanno, alle norme sulla circolazione monetaria relativamente alla sostituzione dei biglietti da 50 e da 100 lire con monete metalliche.

Il Senato ha introdotto un nuovo articolo e precisamente l'articolo 4 nel quale è detto che l'importo, al netto delle spese di fabbricazione dei biglietti di Stato o delle monete da lire 100 e da lire 50, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio, deve essere versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del tesoro per anticipazioni temporanee di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

COSTA. Vorrei chiedere al relatore onorevole Corbino di chiarire quale sia stata la necessità di aggiungere questo articolo.

CORBINO, *Relatore*. Con questa disposizione si è voluto ridurre lo scoperto del Tesoro verso la Banca d'Italia. Mi pare che la cosa abbia così poca importanza in senso positivo o in senso negativo che si sarebbe potuto evitare tale modificazione. Comunque, allo stato delle cose, credo che convenga approvare la norma introdotta dal Senato e dare così esecuzione al provvedimento.

COSTA. Non sono ancora pienamente persuaso del perché la V Commissione permanente del Senato abbia voluto introdurre l'articolo di cui trattasi del quale non vedo la ragione.

CORBINO, *Relatore*. D'accordo; tanto più se si vuol considerare che vi sono anticipazioni straordinarie per centinaia di miliardi mentre ci si deve preoccupare di una massa che, complessivamente, non raggiungerà i 23 miliardi di lire.

SALIZZONI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Corbino non comprendendo appieno la ragione dell'introduzione dell'accennato articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 (aggiuntivo) approvato dal Senato:

« L'importo, al netto delle spese di fabbricazione, dei biglietti di Stato o delle monete da lire 100 e da lire 50 emessi, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio, in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7 ».

(È approvato).

Poiché i rimanenti articoli del provvedimento non sono stati modificati — tranne che nella numerazione in conseguenza dell'aggiunta dell'articolo — il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo di lire. 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza.

Prego il relatore, onorevole De Palma, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

DE PALMA, *Relatore*. Debbo far presente che ho chiesto alcune informazioni all'Ente esposizione universale di Roma e che non mi sono ancora pervenute. Per tale ragione chiederei di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che anche l'Amministrazione competente fornisse la necessaria documentazione alla Commissione finanze e tesoro in modo che questa possa rendersi conto della effettiva consistenza e utilità di tale spesa che ormai si ripete di anno in anno.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (2356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

Prego il relatore, onorevole Castelli Avolio, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Col presente provvedimento si procede all'aggiornamento di numerose voci della tariffa vigente delle tasse di concessioni governative. Cioè, molte voci della tariffa allegata al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, vengono rivedute ancora dopo le variazioni che vennero introdotte dalla legge 26 gennaio 1949, n. 10, di cui già si occupò la nostra Commissione.

La prima finalità è quella di adeguare l'imposta al nuovo valore della moneta, tenendo conto della svalutazione di essa, pur non raggiungendo — si noti bene — il parametro della svalutazione.

In occasione di questa — per così dire — rivalutazione delle numerose voci di cui si occupa il provvedimento, si è provveduto anche alla revisione delle singole voci al fine di garantire una migliore distribuzione del carico fiscale, specialmente in relazione ad alcune attività nel campo commerciale e quello industriale che maggiormente si avvantaggiano delle condizioni dell'attuale congiuntura economica.

Un punto notevole è quello che riguarda l'introduzione di tre nuove voci contenute nell'articolo 8 del provvedimento. La prima e la seconda riguardano i servizi pubblici di linee automobilistiche, nel senso che oltre alla introduzione di una tassa per l'autorizzazione del servizio di linea, viene stabilita anche una imposta annua sul chilometraggio della linea stessa.

Un'altra nuova voce riguarda l'autorizzazione per l'impianto, la produzione e la vendita di alimenti dietetici per la prima infanzia.

Circa poi le voci alle quali è stata apporata una revisione, è da notare che vi sono anche modificazioni di carattere strutturale e cioè, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio delle linee automobilistiche, si è

stabilita oltre alla tassa per l'esercizio stesso, una tassa annuale; ciò anche per quanto riguarda l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di farmacie. Circa l'apertura di cinematografi, come agevolmente rilevano i colleghi, trattandosi di materia di autorizzazione, si può, meglio che in altro campo, imporre un tributo al momento stesso in cui si chiede la autorizzazione all'esercizio di una determinata attività. E, come ho premesso, gli aumenti sono contenuti in tali limiti da non sorpassare e nemmeno da avvicinare il parametro della svalutazione monetaria.

Il gettito attuale di 10 miliardi di lire annue verrebbe così portato a 15 miliardi.

Ciò premesso, desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su due emendamenti da apportare al testo governativo; all'articolo 11 è detto: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952 ». Siccome però è da prevedere che la legge sarà pubblicata dopo tale data, dovendo attuarsi dal 1° gennaio 1952, occorre provvedere a che i due momenti dell'entrata in vigore e dell'attuazione della legge abbiano decorrenza da tale giorno.

Proporrei, quindi, di aggiungere al primo comma dell'articolo 11 il seguente altro: « Le tasse, di cui all'articolo 1, n. 22, lettera b), n. 28 sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all'articolo 8, nonché le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1° gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sembrandomi congruo che vi sia il periodo di tempo di tre mesi per regolarizzare il rapporto tributario.

Inoltre, vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi un emendamento da apportare a pagina 15 dello stampato, all'articolo 8, laddove si parla di autorizzazione per l'uso di macchine automatiche. Si tratta di semplificare una dizione e di apportare una maggiore chiarezza al dettato legislativo.

L'articolo 8, voce seconda, andrebbe così modificata: « Autorizzazione per l'uso di macchine a contatore per la vendita dei biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre ». In tal modo si ha una dizione incisiva e generica, rimanendo ferma la tassa di rilascio di lire 10.000 e la tassa annuale di lire 6000.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Con questi emendamenti, onorevoli colleghi, propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO. Vorrei pregare il relatore e l'onorevole Ministro delle finanze *ad interim* del tesoro, di voler spiegare la ragione per cui è stata introdotta all'articolo 8 l'altra voce riguardante la «tassa di rilascio per chilometro-linea» per la concessione di esercizio di servizi pubblici automobilistici nel momento stesso in cui, con altro provvedimento, si aumentano tutte le tasse automobilistiche. Mi pare che creare anche questa nuova voce per la concessione e l'esercizio dei servizi pubblici di linee automobilistiche possa portare ad un onere che non dirò eccessivo, ma comunque tale da eliminare con probabilità, alcuni servizi pubblici. Non tutti tali servizi pubblici automobilistici sono attivi. Ve ne sono anche di quelli che non vanno bene. La euforia del dopoguerra è finita. Certi servizi pubblici di zone montane possono essere minacciati di sospensione. D'altra parte non credo che questa voce possa portare un notevole introito per quanto concerne il bilancio statale.

Proporrei pertanto la soppressione di detta voce.

Vorrei, poi, fare un'altra osservazione circa l'articolo 10. Con tale articolo si dà una delega al Governo al fine di procedere al coordinamento in testo unico di queste norme e per le aggiunte e modifiche che si renderanno necessarie.

Quindi, evidentemente, è una delega legislativa: né si potrebbe configurare diversamente, tanto più che si dice «sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati».

Siccome siamo in sede legislativa, non possiamo approvare, a termini del regolamento, un disegno di legge di delegazione legislativa ed allora occorrerà, secondo me, stralciare detto articolo e sottoporlo all'esame dell'Assemblea, approvando il resto del provvedimento.

Quindi, l'articolo 10, a mio avviso, dovremmo discuterlo in sede referente.

CHIOSTERGI. Condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Sullo. Sono perfettamente d'accordo che non possiamo approvare in sede legislativa un provvedimento di delega al Governo.

Vi sono linee automobilistiche dell'Appennino centrale che finanziariamente si reggono a stento. Se si aumenta il costo dei biglietti delle linee automobilistiche, si renderanno più

difficili le comunicazioni fra i centri situati nelle montagne e quelli situati nella pianura.

Ecco perché sono anch'io favorevole alla proposta dell'onorevole Sullo.

CASTELLI AVOLIO, Relatore. In merito all'ultima questione sollevata dall'onorevole Sullo a proposito dell'articolo 10, faccio presente che si tratta non già di una delega fatta al Governo per emanare disposizioni di carattere legislativo, ciò che non potrebbe essere fatto dalla Commissione in sede legislativa ostandovi l'articolo 40 del regolamento, ma, nel caso specifico, trattasi di delega al Governo per emanare norme di carattere regolamentare. Nell'articolo 10 è detto espressamente che si tratta della emanazione di un testo unico. Come si sa, nella formazione di tale testo può esservi la necessità di apportare modifiche di carattere formale e in ciò consiste appunto quell'opera di coordinamento che viene effettuata in quasi tutte le sedute della nostra Commissione, anche in quelle in sede legislativa. Se l'autorizzazione che ora consideriamo deve essere intesa in questi limiti, non si tratta evidentemente di una vera e propria delega legislativa, ma di apportare al disegno di legge modificazioni e perfezionamenti di carattere tecnico, restando così nei limiti della formazione dei testi unici, compito, questo, riservato all'Amministrazione pubblica. Qualora i colleghi ritengano che si vada al di là della semplice opera di formazione dei testi unici, allora, come dice esattamente l'onorevole Sullo, si dovrebbe stralciare l'articolo 10 del provvedimento.

Circa la questione riguardante l'introduzione delle nuove voci riferentisi all'esercizio delle linee pubbliche automobilistiche, l'onorevole Sullo mi ha chiesto informazioni per quanto riguarda il gettito. Trattandosi di una nuova voce, il gettito è presuntivo, in base naturalmente all'indagine che si è potuta fare sullo sviluppo delle linee pubbliche automobilistiche. Si tratta da una parte di tassa per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, dall'altra della tassa annuale chilometrica per l'esercizio della linea. Sembra che il gettito annuo complessivo si aggiri sui 150 milioni di lire. La cifra, per se stessa, non è di notevole importanza. L'onorevole Sullo domanda, poi, quale sia la ragione che giustifichi l'introduzione di questa voce. L'onorevole Ministro potrà illustrare ancor meglio l'argomento, ma una ragione potrebbe essere agevolmente cercata nel fatto di usufruire di una vasta rete stradale senza che vi sia quel corrispettivo minimo che possa ravvisarsi in genere nella introduzione di una tassa. D'altra parte si può

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

anche pensare che là dove vi sia una materia nel campo tributario che possa dare un certo gettito, quella materia debba essere sottoposta a imposta o a tassa. Molteplici, dunque, potrebbero essere le ragioni. Dal punto di vista politico si può parlare dell'opportunità o meno, in relazione al volume del gettito, di introdurre questa nuova voce.

SULLO. Se si tratta di un testo unico, allora non dovrebbe essere sentita la Commissione parlamentare, ma il Consiglio di Stato. Se invece si vuol sentire la Commissione parlamentare, ciò vuol dire che non si tratta soltanto di un testo unico, ma può esservi la possibilità di approntare nuove norme legislative di carattere integrativo. Se si tratta di compilare un testo unico allora dobbiamo togliere dall'articolo la disposizione relativa alla Commissione parlamentare, dovendosi sentire in merito il Consiglio di Stato.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Le ragioni che hanno ispirato l'articolo 10 sono molto semplici. Abbiamo ormai troppe leggi che regolano questa materia, per cui si pone la necessità di coordinarle fra di loro e di integrarle (si intende, solo dal punto di vista tecnico, senza innovazioni di carattere normativo). La formula che si è usata qui è proprio quella che permette modifiche e aggiunte necessarie per il coordinamento e per la più precisa formulazione delle norme, per evitare lo scoglio che, portato il decreto alla registrazione della Corte dei conti, per una modificazione formale vi sia l'obiezione che si sia andati al di là della delega concessa. Quindi non si tratta che di compilare un testo unico, il quale ammette la possibilità di modificazioni formali. Detto questo, mi rimetto alla decisione della Commissione. Questa potrà approvare l'articolo così come è o eventualmente stralciarlo dal testo. In tal caso si potrebbe aggiungere un articolo al disegno di legge concernente la delega per le tasse di bollo.

Quello che interessa al Governo, e, credo, a tutta la Commissione, è di avere sollecitamente la possibilità di coordinare tutta l'attuale legislazione in materia. Ritengo che, in questi limiti, non vi debba essere una preclusione all'approvazione dell'articolo in sede le-

gislativa. Ad ogni modo, ripeto, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Per quel che riguarda l'introduzione della nuova voce, mi permetto di osservare che se vi è una materia che giustifichi una imposizione, è proprio questa della concessione delle linee automobilistiche. Perché, in corrispondenza di questa concessione, si richiedono alla Amministrazione prestazioni per il controllo, la sorveglianza della rete stradale e vorrei dire una garanzia della pubblica incolumità. Ciò giustifica il pagamento di un corrispettivo verso l'Amministrazione, quasi a copertura delle spese relative. Devo dire che vi sono dei tributi che non hanno una così concreta giustificazione.

La Commissione sa che esiste una tassa di bollo sui biglietti delle linee automobilistiche. Fra i tanti sistemi che si sono escogitati per la riscossione di questa tassa, vi è quello, recentemente suggerito, di istituire delle forme di abbonamento che abbiano come base il chilometro di percorrenza, la capienza degli automezzi, ecc. Noi stiamo sperimentando questo sistema. Con esso si avrebbe una base più ferma dal punto di vista amministrativo e legislativo. Mi permetto, quindi, di insistere affinché sia mantenuta la voce, tenuto conto di questi due elementi: che da un lato la cifra non è molto elevata e che dall'altro tutta la materia delle concessioni governative è costituita da tante piccole partite che, messe insieme, danno un'entrata complessiva di 15 miliardi di lire.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli dei quali porrò successivamente in votazione quelli per cui non vi sono osservazioni o non saranno presentati emendamenti.

ART. 1.

I numeri 22, 25, 28, 42, 43, 78, 87, 93, 114, 183, 205, 209 e 210 della tabella allegato A alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata con decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
22	<p>Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia:</p> <p>a) <i>tassa di apertura:</i></p> <p>1°) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti</p> <p>2°) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti</p> <p>3°) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti</p> <p>4°) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti</p> <p>5°) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti</p> <p>6°) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti</p> <p>7°) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti</p> <p>b) <i>Tassa annuale di esercizio</i></p>	<p>10.000</p> <p>20.000</p> <p>40.000</p> <p>80.000</p> <p>120.000</p> <p>160.000</p> <p>200.000</p> <p>Le tasse di cui alla lettera a) ridotte ad un quinto</p>	<p>Ordinario</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	<p>La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento; e quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.</p> <p>Per centro abitato s'intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.</p> <p>La tassa riflette non soltanto le concessioni per la apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.</p> <p>La concessione per la apertura ed esercizio di una farmacia è valedole, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa; e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso dal prefetto il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.</p> <p>La tassa deve essere corrisposta anche per i trapassi, per atti tra vivi o per successione, di farmacie legittime di cui agli articoli 369 e 370 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie e nel caso di trapasso di farmacia a favore del figlio del titolare premorto avviato agli studi farmaceutici, la tassa deve essere corrisposta all'atto del trapasso e non al momento dell'abilitazione professionale.</p>

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
25	<p>a) Autorizzazione per la fabbricazione a scopo di vendita di presidi medici e chirurgici da parte delle apposite officine, di cui all'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'articolo 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422</p> <p>b) Autorizzazione per porre in commercio presidi medici e chirurgici (articolo 189 del te-</p>	10.000	Ordinario	<p>Le stesse disposizioni a norma dell'articolo 379 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie varranno per le farmacie privilegiate e per tutte quelle di diritto transitorio della Venezia Giulia e Trentina previste negli articoli 374, 375 e 376 del detto testo unico, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti nei citati articoli 374, 375 e 376.</p> <p>La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato testo unico.</p> <p>Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'articolo 129 del citato testo unico, né nel caso previsto dal 2° comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.</p> <p>Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.</p> <p>Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione ai sensi dell'articolo 128 del citato testo unico delle leggi sanitarie e nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al testo unico medesimo.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>Sono presidi medici e chirurgici i pessari, gli irrigatori, le doccie, le siringhe, gli insufflatori vaginali, le cannule vaginali, i disinfettanti, le sostanze poste in commercio come battericide o germicide, gli apparecchi di contensione di ernie intestinali o di organi addominali.</p> <p>La tassa di cui alla lettera b) è dovuta per ogni presidio per il quale viene chiesta l'autorizzazione.</p>

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
Segue 25	sto unico citato, sostituito dall'articolo 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422)	6.000	Ordinario	Alla stessa tassa va soggetto il decreto col quale viene approvata qualsiasi variazione della composizione dei presidi medici e chirurgici già autorizzati.
28	Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali:			Non si considerano acque minerali le ordinarie acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica, ed i fanghi. L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (articolo 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzioni o di smercio (articolo 5, ultimo comma del citato regolamento) col conseguente pagamento della tassa. Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa. La tassa annuale di cui al n. 2 deve essere assolta entro il 31 dicembre di ogni anno.
	1°) Tassa di apertura degli anzidetti stabilimenti:			
	a) di acque minerali naturali	15.000	Ordinario	
	b) di acque minerali artificiali	30.000	Id.	
	2°) Tassa annuale di esercizio degli anzidetti stabilimenti:			
	a) di acque minerali naturali	5.000	Ordinario	
	b) di acque minerali artificiali	7.500	Id.	
42	Autorizzazione della autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata e comunque preparata ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298:			L'autorizzazione è necessaria anche per la vendita delle carni in spacci adibiti al commercio di altri svariati prodotti anche se questi ultimi costituiscono la prevalente attività. La tassa annuale di cui alla lettera b) deve essere assolta entro il 31 dicembre di ciascun anno.
	a) tassa di apertura	4.000	Ordinario	
	b) tassa annuale di esercizio . .	4.000	Id.	
43	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento citato al n. 42:			L'autorizzazione riguarda qualsiasi laboratorio sia pure con un minimo di attrezzatura, come avviene in molte salumerie e pizzicherie, che provvedono alla preparazione di carni insaccate e simili La tassa annuale di cui alla lettera b) deve essere assolta entro il 31 dicembre di ogni anno.
	a) tassa di apertura	8.000	Ordinario	
	b) tassa annuale di esercizio . .	8.000	Id.	

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
78	<p>Licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'apertura di cinematografi (articolo 68 della legge di sicurezza):</p> <p>a) <i>tassa per l'apertura degli anzidetti locali:</i></p> <p>di categoria extra</p> <p>di 1^a categoria</p> <p>di 2^a categoria</p> <p>di 3^a categoria</p> <p>di 4^a categoria</p> <p>di 5^a categoria</p> <p>b) <i>tassa per il cambio dell'intestatario della licenza per locali:</i></p> <p>di categoria extra</p> <p>di 1^a categoria</p> <p>di 2^a categoria</p> <p>di 3^a categoria</p> <p>di 4^a categoria</p> <p>di 5^a categoria</p> <p>c) <i>vidimazione annuale delle anzidette licenze per locali:</i></p> <p>di categoria extra</p> <p>di 1^a categoria</p> <p>di 2^a categoria</p> <p>di 3^a categoria</p> <p>di 4^a categoria</p> <p>di 5^a categoria</p> <p>Per i cinematografi gestiti in locali propri dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e da altri Enti di assistenza e beneficenza.</p>	<p>600.000</p> <p>400.000</p> <p>300.000</p> <p>150.000</p> <p>100.000</p> <p>50.000</p> <p>120.000</p> <p>80.000</p> <p>60.000</p> <p>30.000</p> <p>20.000</p> <p>10.000</p> <p>90.000</p> <p>60.000</p> <p>45.000</p> <p>22.500</p> <p>15.000</p> <p>7.500</p> <p>1.000</p>	<p>Ordinario</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Ordinario</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Ordinario</p>	<p>La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal Prefetto, giusta la disposizione di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1940, n. 406.</p> <p>L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e deve risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (articolo 1 della citata legge). La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato.</p> <p>La <i>tassa</i> di cui alla lettera b) è dovuta in occasione del cambiamento dell'intestatario della licenza, indipendentemente da quella già corrisposta per l'apertura del locale o da quella riguardante la vidimazione chiesta, nel corso dell'anno, dal precedente intestatario.</p> <p>Per le licenze riguardanti i cinematografi all'aperto (arene) la <i>tassa</i> è dovuta nella misura di un quarto di quella controindicata.</p>
87	<p>Autorizzazione del Prefetto e licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per spacci alcoolici ad alta o bassa gradazione presso Enti collettivi o circoli privati, quando la vendita od il consumo siano limitati ai soli soci (articolo 86, ultimo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza):</p> <p>a) <i>tassa di primo rilascio:</i></p> <p>1^o) in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti . . .</p>	<p>1.500</p>	<p>Ordinario</p>	<p>I controindicati enti o circoli che esercitano, ai sensi dell'articolo 159 del Regolamento di pubblica sicurezza, anche la vendita al pubblico, devono invece corrispondere la <i>tassa</i> di cui ai precedenti numeri 85 e 86.</p> <p>Non sono tenuti al pagamento della <i>tassa</i>, in quanto non hanno bisogno di munirsi della licenza di pubblica sicurezza:</p> <p>1^o) gli spacci cooperativi militari;</p> <p>2^o) il Centro alpinistico italiano.</p>

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
Segue 87	2°) in comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti . 3°) in comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti 4°) in comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti. 5°) in comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti. b) <i>tassa di rinnovazione annuale</i>	2.000 2.500 3.500 5.000 Le stesse tasse stabilite alla lettera a)	Ordinario Id. Id. Id.	Le tasse di cui alla lettera b) devono essere assolte entro il 31 dicembre di ogni anno.
93	Licenza rilasciata dalla autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per distribuire, mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti e disegni, per affiggere, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, scritti, disegni, giornali ovvero estratti o sommari di essi, o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico: Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti Comuni con popolazione da 1.001 a 25.000 abitanti Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti. d) in Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti e) in Comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti	300 600 1.000 2.000 3.000	Ordinario Id. Id. Id. Id.	La licenza non è personale, ed occorre per ciascun comune in cui hanno luogo la distribuzione, l'affissione o la esposizione di manifesti, disegni, manoscritti, ecc. ad eccezione degli avvisi di carattere commerciale per i quali è sufficiente per l'affissione o distribuzione in più comuni la licenza della autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati (articolo 203 del regolamento di pubblica sicurezza). La locuzione « luogo pubblico » deve intendersi in senso lato, e cioè di luogo nel quale ognuno abbia libero accesso, sia pure a pagamento. La controindicata tassa è anche dovuta per l'affissione in luogo pubblico od esposto al pubblico di stampati e manoscritti predisposti a cura di enti, amministrazioni ed autorità pubbliche non statali quando ai detti enti venga rilasciata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, la licenza di cui all'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza. È dovuta una sola tassa, unica essendo l'autorizzazione di pubblica sicurezza, per la distribuzione od affissione di manifesti identici nel contenuto, in quanto annunziano gli stessi spettacoli cinematografici dati nella stessa giornata in sale diverse, ma appartenenti allo stesso esercente e situate nello stesso Comune. Gli esercenti di cinematografi, che, oltre il manifesto-programma, espongono; a parte, quadri, disegni e fotografie illustrative di filmi da proiettare, debbono cor-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
114	<p>Iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della società, nonché degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi III e IX del titolo V del Libro V del lavoro del Codice civile;</p> <p>a) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice:</p> <p> fino a lire 50.000 di capitale 2.000</p> <p> con capitale superiore a lire 50.000 4.000</p> <p>b) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata:</p> <p> fino a lire 250.000 di capitale 6.000</p> <p> oltre lire 250.000 e fino a lire 1.000.000 10.000</p> <p> oltre lire 1.000.000 e fino a lire 2.000.000 16.000</p>		<p>Ordinario</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	<p>rispondere due tasse in corrispondenza alle licenze di pubblica sicurezza ottenute. Sono esentati dal pagamento della tassa:</p> <p>1°) gli avvisi per i quali non occorre la licenza, essendo la pubblicazione richiesta da una tassativa disposizione di legge ed eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di una amministrazione dello Stato (articolo 202, capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza);</p> <p>2°) gli scritti o disegni relativi a vendita o locazione di fondi rustici o urbani ed a vendite all'incanto (articolo 113, 3° capoverso testo unico della legge di pubblica sicurezza);</p> <p>3°) gli scritti e disegni dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E. N. A. L.);</p> <p>4°) gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, affissi dal ministro di un culto ammesso nello Stato nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto (articolo 3 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289).</p> <p>Per le iscrizioni degli atti portanti aumenti di capitale sociale, che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versato per il reintegro del capitale svalutato o perduto.</p> <p>L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società è soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di lire 1.500.</p> <p>L'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione senza aumento di capitale della società incorporante, è parimenti soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di lire 1.500 da calcolarsi sul capitale della società incorporata.</p>

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
Segue 114	per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle lire 16.000	3.000	Ordinario	<p>Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante si applica il 1° comma della presente nota. Per la iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione è dovuta la tassa sull'intero capitale della nuova società come per gli atti costitutivi.</p> <p>Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative. Salva l'applicazione dell'articolo 10 del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 (pagamento di tassa mediante abbonamento) sono esenti da ogni tassa gli atti costitutivi delle società che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo (articolo 12 del detto decreto-legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ed integrato dall'articolo 2 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1669).</p>
183	<p>Rilascio e vidimazione annuale da parte delle prefetture di patenti di abilitazione a condurre:</p> <p>a) automobili (patente di 1° grado)</p> <p>b) automobili (patente di 2° e 3° grado), motocarrozze, furgoncini, piroscafi e motoscafi</p>	<p>2.000</p> <p>1.000</p>	<p>Con marche</p> <p>Id.</p>	<p>La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce. Tale vidimazione peraltro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno.</p> <p>Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisorio, debbono munirsi della patente di abilitazione (articolo 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740).</p> <p>La patente di 3° grado regolarmente vidimata è valida, nel corso dell'anno a condurre anche autoveicoli per i quali sia richiesta patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per quest'ultima.</p> <p>Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi col bollo a calendario a cura delle sedi provinciali dell'A. C. I.</p>
205	<p>Iscrizione nell'albo degli appaltatori di opere pubbliche:</p> <p>1°) per lavori di importo fino a lire 3.000.000</p>	2.000	Ordinario	<p>La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.</p>

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
Segue 205	2°) per lavori di importo fino a lire 10.000.000 3°) per lavori di importo fino a lire 25.000.000 4°) per lavori di importo fino a lire 50.000.000 5°) per lavori di importo fino a lire 100.000.000 6°) per lavori di importo fino a lire 250.000.000 7°) per lavori di importo fino a lire 500.000.000 8°) per lavori di importo oltre le lire 500.000.000	4.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000	Ordinario Id. Id. Id. Id. Id. Id.	<p>L'iscrizione si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:</p> <p>a) opere edilizie comprendenti movimenti di terra, lavori murari ed in cemento armato relativi, restauri monumentali, impianti e riforniture degli edifici;</p> <p>b) opere stradali, idrauliche e ferroviarie, comprendenti movimenti di terra, manufatti e opere d'arte sia in muratura che in cemento armato, fognature, acquedotti;</p> <p>c) opere marittime;</p> <p>d) opere ed impianti speciali, opere in cemento armato di eccezionale importanza, gallerie e diverse.</p> <p>È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.</p> <p>Non possono essere iscritti nell'albo fornitori industriali o commercianti che si occupino soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.</p> <p>L'albo è obbligatorio per le amministrazioni statali e degli altri enti pubblici per gli appalti di importo superiore alle lire 500.000.</p> <p>Per la cancellazione dall'albo occorre produrre entro il 31 dicembre di ogni anno una domanda in carta libera.</p> <p>Ove nel termine suddetto non sia presentata tale domanda e comunque permanga la iscrizione nell'albo senza il pagamento della tassa dovuta, la ditta incorre nelle sanzioni previste dalla vigente legge sulle concessioni governative.</p>
209	Iscrizione nell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo: a) tassa annuale d'iscrizione nel suddetto albo b) tassa annuale per ogni gestione appaltata: in comuni con oltre 200.000 abitanti in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti in comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	1.000 12.000 10.000 8.000	Ordinario Id. Id. Id.	<p>La controindicata tassa, dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere l'iscrizione per l'anno successivo.</p>

QUARTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
Segue 209	in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	6.000	Ordinario	
	in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	4.000	Id.	
	in comuni fino a 10.000 abitanti	2.000	Id.	
210	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di una arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265):			
	a) per le arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico e dell'ernista	5.000	Ordinario	
	b) per gli infermieri compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici	2.000	Id.	
	c) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie	1.000	Id.	

(È approvato).

ART. 2.

Le aliquote di tasse di concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate in ragione della metà:

- 52 (Licenza porto fucile).
- 54 (Licenza caccia).
- 66 (Licenza fabbricazione esplosivi).
- 67 (Licenza fabbricazioni polveri).
- 68 (Licenza deposito polveri piriche od esplosivi).
- 69 (Licenza deposito polveri senza fumo).
- 74 (Autorizzazione industria gas tossici).
- 77 (Licenza apertura teatri).
- 79 (Licenza accademie e trattenimenti vari).
- 81 (Licenza apertura circoli o scuole da ballo).
- 83 (Nulla osta per pellicole cinematografiche).
- 84 (Lettura e revisione copioni).

- 85 (Licenza vendita bevande alcoliche)
- 92 (Licenza arti tipografiche).
- 95 (Licenza di agenzie di prestiti sopra pegno).
- 96 (Licenza agenzie di affari).
- 100 (Autorizzazione nomina guardie particolari).
- 102 (Licenza per esercizio investigazione privata).
- 105 (Licenza locali meretricio).
- 147 (Dichiarazione opera di pubblica utilità).
- 154 (Licenza impianto funicolari, teleferiche, ecc.).
- 179 (Abilitazione di navi alla navigazione).
- 180 (Certificato immatricolazioni aeromobili).
- 181 (Certificato navigabilità aeromobili).
- 202 (Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri).
- 203 (Iscrizione nel ruolo degli amministratori giudiziari).
- 215 (Licenza di fabbricazione e montaggio di apparecchi e materiali radioelettrici).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

216 (Licenza per riparazione e vendita di apparecchi radioelettrici).

(È approvato).

ART. 3.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono raddoppiate:

- 23 (Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ecc.).
- 55 (Licenza di appostamento fisso di caccia).
- 56 (Permessi rilasciati dal concessionario a terzi per caccia o uccellazione nelle riserve).
- 58 (Licenza pesca lacuale e fluviale).
- 72 (Licenza per spari di armi da fuoco e accensicne di fuochi artificiali).
- 82 (Licenza balli, thé danzanti, ecc.).
- 86 (Licenza vendita bevande ultracooliche).
- 91 (Licenza per corse di cavalli, esercizio di totalizzatori ecc.).
- 101 (Licenza per prestazione di opere di vigilanza privata ecc.).
- 104 (Licenza di impianto ascensori, ecc.).
- 107 (Licenza per rimessa autoveicoli e vetture ecc.).
- 111 (Prima vidimazione libri di commercio).
- 112 (Vidimazione annuale libri di commercio).
- 113 (Iscrizione nel registro delle imprese).
- 115 (Iscrizione di modificazioni dell'atto costitutivo ecc.).
- 121 (Licenza fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi).
- 155 (Licenza di esercizio funicolari e teleferiche).
- 163 (Iscrizione di ipoteche sulle miniere).
- 166 (Concessione di derivazione acque pubbliche).
- 167 (Concessione di occupazione spiagge lacuali).
- 168 (Permesso di esecuzione di opere idrauliche).
- 169 (Occupazione e attraversamento alvei, fiumi, torrenti, ecc.).
- 170 (Esecuzione di lavori di acquicoltura ecc.).
- 173 (Licenza autotrasporto merci).
- 174 (Concessione di esercizi di navigazione interna).
- 175 (Concessione di esercizi servizi pubblici navigazione interna ecc.)

176 (Concessione di esercizi servizi pubblici navigazione interna per rimorchio ecc.).

177 (Autorizzazione trasporto con navi e galleggianti).

178 (Licenza trasporto legname).

184 (Permesso trasporto persone su autocarri).

185 (Permesso per corse fuori linea).

186 (Spedizione di patenti di grado nella marina).

208 (Iscrizione nell'albo degli esattori imposte dirette).

(È approvato).

ART. 4.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 marzo 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono triplicate:

57 (Costituzione di riserve chiuse).

60 (Licenza per la fabbricazione, raccolta e smercio di esplosivi e armi non da guerra).

117 (Istituzione borse valori).

118 (Autorizzazione per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere ecc.).

119 (Autorizzazione per esercizio industrie assicurative).

157 (Licenza per fare opere o depositi su strade statali ecc.).

158 (Autorizzazione a condurre acque e attraversare strade con condutture ecc.).

160 (Autorizzazione a trasferire permessi di ricerca mineraria).

206 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle amministrazioni ferroviarie e postelegrafiche).

214 (Iscrizione nell'albo degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli).

(È approvato).

ART. 5.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

159 (Permesso per la ricerca di sostanze minerali) da lire 1.000 a lire 10.000.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

- 161 (Decreto per concessioni minerarie) da lire 1.000 a lire 20.000.
 162 (Decreto che autorizza il trasferimento della concessione di miniere) da lire 1.000 a lire 25.000.
 207 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta di rifiuti):
 a) da lire 600 a lire 3.000;
 b) da lire 800 a lire 4.000;
 c) da lire 1.000 a lire 5.000;
 d) da lire 2.000 a lire 10.000;
 e) da lire 3.000 a lire 15.000.

(È approvato).

ART. 6.

Per le voci aumentate o comunque modificate per effetto della legge 26 gennaio 1949, n. 10, le maggiorazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, vanno applicate sulla misura del tributo risultante dagli aumenti o dalle modificazioni stabiliti dalla predetta legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« L'aliquota di tassa di concessione governativa, prevista per l'esercizio di case da gioco dall'articolo 7 della legge 26 gennaio 1949, n. 10, è aumentata del 50 per cento ».

VICENTINI. Desidererei conoscere quale è l'ammontare della tassa che attualmente pagano le case da gioco.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. L'articolo 7 della legge 26 gennaio 1949, n. 10, « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » così disponeva per

l'esercizio di case da giuoco autorizzate in applicazione del regio decreto-legge 22 dicembre 1947, n. 2248 e successive modificazioni: « È dovuta annualmente entro il mese di gennaio dal comune, in caso di gestione diretta, o dal concessionario la tassa di concessione governativa di lire 10 milioni ». Ora con il nostro articolo 7 si applica un aumento del 50 per cento, cioè i 10 milioni di lire vengono portati a 15.

VICENTINI. Proponerei di elevare l'aliquota della tassa del cento per cento.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. In tal modo si diminuiscono i cespiti ai comuni.

CHIOSTERGI. È vero, ma questo aumento della tassazione sarebbe l'affermazione del desiderio di molti di noi, di vedere in tempo non molto lontano, anche in grazia di auspicabili accordi internazionali, scomparire le case da giuoco.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicentini propone all'articolo 7 di sostituire le parole « è aumentata del 50 per cento » con le altre « è raddoppiata ».

Pongo in votazione tale articolo che con l'emendamento, ora accennato, risulta del seguente tenore:

L'aliquota di tassa di concessione governativa, prevista per l'esercizio di case da gioco dall'articolo 7 della legge 26 gennaio 1949, n. 10, è raddoppiata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Alla tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono aggiunte le seguenti voci:

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Note
Concessione, tanto se provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone.		
Tassa di rilascio per chilometro-linea	500	Il concessionario è tenuto ad esibire all'Ispettorato della motorizzazione civile, che provvede alla concessione, la quietanza modello 72-A ovvero l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa controindicata.
Tassa annuale (nel caso che la concessione abbia una validità superiore ad un anno) per chilometro linea	500	
Autorizzazione per l'uso di macchine automatiche a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso ai cinematografi, ai teatri, ai locali e campi per spettacoli e competizioni sportive, alle arene, alle fiere, alle mostre ed ai locali di pubblico spettacolo in genere:		La tassa di cui alla lettera a) deve essere versata prima della concessione e la quietanza modello 72-A rilasciata dall'Ufficio del Registro, ovvero l'attestazione dell'effettuato versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio stesso va unita alla domanda di autorizzazione. La tassa di cui alla lettera b) deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'autorizzazione medesima.
a) Tassa di rilascio	10.000	
b) Tassa annuale	6.000	
Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per la produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici:		
a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	5.000	
b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	12.000	
c) per officine che impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	20.000	

Ricordo che l'onorevole Sullo ha proposto di sopprimere la tassa annuale prevista nella prima voce e precisamente la tassa di rilascio per chilometro-linea.

SULLO. Non ha importanza che detta tassa vada alla Cassa di colleganza della motorizzazione o all'Amministrazione finanziaria. Il fatto è che i servizi pubblici debbono pagarla. Ci sarà naturalmente la rivalsa di questa nuova imposta che si crea e ne verrà fuori un aumento del prezzo dei biglietti. Se del caso, si deve premere su chi ha l'automobile propria e non su chi si serve dell'autobus.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario a tale emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sullo.

(Non è approvato).

Il relatore propone di sostituire la seconda voce della tabella e precisamente: « Autorizzazione per l'uso di macchine automatiche a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso ai cinematografi, ai teatri, ai locali e campi per spettacoli e competizioni sportive, alle arene, alle fiere, alle mostre ed ai locali di pubblico spettacolo in genere: a) tassa di rilascio, lire 10.000; b) tassa annuale, lire 6000 ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

con la seguente altra, ferma rimanendo la nota che trovasi a fianco inserita: « Autorizzazione per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre: a) tassa di rilascio, lire 10.000; b) tassa annuale, lire 6000 ».

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. È una dizione più semplice determinata dalla necessità di evitare che l'accenno alla distribuzione meccanica di biglietti d'ingresso nei cinematografi possa apparire come un'abrogazione

a quanto disposto circa il tipo unico di biglietti per tale genere di spettacolo, dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1949, n. 958, sulla cinematografia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 che, con l'emendamento proposto dal relatore, risulta del seguente tenore:

Alla tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono aggiunte le seguenti voci:

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Note
Concessione, tanto se provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone.		Il concessionario è tenuto ad esibire all'Ispettorato della motorizzazione civile, che provvede alla concessione, la quietanza modello 72-A ovvero l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa controindicata.
Tassa di rilascio per chilometro-linea	500	
Tassa annuale (nel caso che la concessione abbia una validità superiore ad un anno) per chilometro-linea	500	La tassa di cui alla lettera a) deve essere versata prima della concessione e la quietanza modello 72-A rilasciata dall'Ufficio del Registro, ovvero l'attestazione dell'effettuato versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio stesso va unita alla domanda di autorizzazione. La tassa di cui alla lettera b) deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'autorizzazione medesima.
Autorizzazione per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre:		
a) Tassa di rilascio	10.000	
b) Tassa annuale	6.000	
Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per la produzione a scopo di vendita di alimenti per la prim'infanzia e di prodotti dietetici:		
a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	5.000	
b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	12.000	
c) per officine che impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	20.000	

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Passiamo all'articolo 9:

Nel caso di infrazione alle disposizioni della presente legge, è estesa, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative o da leggi speciali, la pena pecuniaria prevista dall'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare, composta di 5 senatori e di 5 deputati ».

SULLO. Sarei del parere che questa norma, dal momento che il Ministro onorevole Vanoni ha accennato al fatto di poterla, eventualmente, stralciare da questo disegno di legge per inserirla nell'altro « Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità » (2358), si potrebbe così stabilire.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Propongo, invece, la soppressione delle ultime parole dell'articolo: « sentita una Commissione parlamentare, composta di 5 senatori e 5 deputati », in modo che la materia rientri in quella che è la normale delega per la formazione dei testi unici.

SULLO. In questo caso direi: « è autorizzato a procedere, entro un anno ».

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Esiste una categoria giuridica, costituzionale di regolamenti « delegati », non già l'autorizzazione, che non esiste.

PRESIDENTE. Onorevole Sullo, di fronte alla suddetta proposta del relatore che vorrebbe la soppressione della Commissione parlamentare, ella insiste nella sua proposta?

SULLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 10, con l'emendamento soppressivo proposto dal relatore:

« Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente

legge, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952 ».

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Questo riguarda l'applicazione della legge. Come ho precedentemente detto occorre applicare le maggiorazioni di tasse previste nel disegno di legge ai numerosi provvedimenti per i quali la legge dispone il rinnovo e la vidimazione prima del 31 dicembre di ciascun anno. Detti provvedimenti, in mancanza di una tale norma, sconterebbero la tassa di concessione governativa nella misura attuale e andrebbero esenti dall'aumento, perché questo decorre dal 1° gennaio 1952. Ciò significherebbe per l'Erario una notevole riduzione dell'incremento previsto. Pertanto propongo di aggiungere il seguente secondo comma:

« Le tasse, di cui all'articolo 1, n. 22, lettera b), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all'articolo 8 della presente legge, nonché le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1° gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge ».

A me sembra che tre mesi sia un termine congruo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 11 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore cosicché l'articolo stesso viene ad essere così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Le tasse, di cui all'articolo 1, n. 22, lettera b), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all'articolo 8 della presente legge, nonché le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1° gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

AMENDOLA PIETRO. Per dichiarazione di voto. Io e gli altri colleghi della mia parte politica non ci siamo opposti a che la legge fosse deferita alla nostra Commissione in sede legislativa, malgrado molte perplessità in senso contrario e ciò per venire incontro all'invito del Presidente della Camera. Per parte nostra abbiamo fatto in modo che la discussione si svolgesse il più rapidamente possibile. Però non possiamo votare favorevolmente al presente disegno di legge.

Noi siamo contrari ad esso, ultimo in ordine di tempo, di una serie di provvedimenti che, di recente, il Governo ha varato e che, nel loro complesso, comportano notevoli inasprimenti fiscali.

Con questo provvedimento una serie di attività rivolte ad una produzione di beni e servizi verranno ad essere ostacolate, scoraggiate e comunque rese più difficili; come conseguenza definitiva, il costo di questi beni e di questi servizi sarà aumentato e perciò graverà, in buona parte, sul consumatore.

Si sta così continuando una politica che noi abbiamo tante volte deprecato e condannato. Poiché il presente disegno di legge dovrebbe servire a sopperire a necessità determinatesi in conseguenza delle alluvioni, noi abbiamo già detto che ciò che occorreva a tal proposito doveva essere stornato dall'ammontare delle spese relative al riarmo.

Il Governo non crede di seguirci in questo ordine di idee, mentre noi pensiamo che esso sia l'unico possibile nell'attuale situazione economica e finanziaria del nostro Paese.

Per queste ragioni, ripeto, noi voteremo contro il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito Consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme provvisorie per il pagamento degli interessi

sui titoli al portatore del debito consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole.

Prego il relatore di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

TUDISCO, *Relatore*. Per il pagamento delle rate di interessi, relative alle cartelle al portatore del consolidato 3 per cento lordo, di cui alle leggi 4 agosto 1861, n. 174 e 3 settembre 1868, n. 4580, rimaste sprovviste di cedole, occorrerebbe procedere al cambio dei titoli stessi con altri, muniti di una nuova serie di cedole. Però si è ritenuto più opportuno, onde evitare una notevole spesa, dato che è in corso un disegno di legge per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato fra cui è anche quello in esame, di provvedere, col presente disegno di legge, ad autorizzare il pagamento, in via provvisoria, delle rate di interesse sui titoli suddetti, in base alla presentazione di soli titoli ed a domanda in carta libera, in duplice esemplare, a firma dell'esibitore. Propongo l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il pagamento delle rate d'interessi, relative ai titoli al portatore del Consolidato 3 per cento lordo, di cui alle leggi di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, e 3 settembre 1868, n. 4580, che, con la riscossione del semestre 1° ottobre 1951, sono rimasti privi di cedole, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda in carta libera, in duplice esemplare, a firma dell'esibitore.

L'Ufficio pagatore accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi per la quale non era unita ai titoli la cedola relativa, riscontierà la regolarità della domanda, in corrispondenza dei titoli stessi, e, previa l'osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario, con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisce.

Su un esemplare della domanda, che, previo accertamento della regolarità di essa e della avvenuta apposizione del bollo di paga-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

mento sui titoli, sarà munito del visto da parte del capo dell'ufficio pagatore o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti e con un elenco riassuntivo.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952. (2314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952.

L'onorevole De Palma, relatore, ha facoltà di riferire.

DE PALMA, *Relatore*. Come è noto, l'applicazione dell'imposta di famiglia presuppone un provvedimento subordinato alla osservazione di termini e all'adempimento di alcune formalità, ciò che è previsto dagli articoli 273 e seguenti del testo unico della legge sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175. È noto altresì che le recenti disposizioni della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria prevedono, all'articolo 44, che a decorrere dal 1° gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia è del 12 per cento e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima viene applicata ai redditi non inferiori a lire 12 milioni.

Tale norma obbliga conseguentemente i comuni ad una totale revisione degli accertamenti finora effettuati in ordine all'imposta suddetta, dato che, per la elevatezza delle aliquote tuttora in vigore, gli accertamenti sono stati effettuati, alcune volte, sulla base di redditi non di rado inferiori a quelli reali. Il disegno di legge tende ad ovviare alla difficoltà dei termini e alle formalità che si verrebbero a creare nei comuni i quali devono determi-

nare questo nuovo accertamento e questa nuova tariffa.

Col disegno di legge viene stabilito che, limitatamente alla applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952, il termine del 1° agosto fissato dall'articolo 273 del richiamato testo unico sulla finanza locale, è prorogato sino a 2 mesi dalla data di entrata in vigore di questo provvedimento. Inoltre la giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277, può frazionare in distinti provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni. I singoli elenchi delle variazioni sono depositati negli uffici comunali nei 20 giorni successivi a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sono state adottate le rispettive deliberazioni della giunta municipale. Si prevede altresì che le notifiche ai contribuenti debbano essere eseguite nei periodi dei singoli depositi. Per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno del deposito dell'ultimo elenco di variazione, ciò perché abbiamo visto che si possono fare più elenchi nel tempo.

È stabilito altresì che per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia divenute definitive possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali. Tutti questi ruoli, una volta resi esecutivi dall'Intendente di finanza, dovranno essere depositati per 5 giorni consecutivi nell'ufficio comunale.

Invito perciò la Commissione ad approvare il presente provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli del disegno di legge che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952:

a) il termine del 1° agosto fissato dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, può frazionare in distinti

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni.

I singoli elenchi delle variazioni sono depositati negli Uffici comunali per venti giorni consecutivi, a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sono state adottate le rispettive deliberazioni della Giunta municipale. Le notifiche ai contribuenti debbono essere eseguite nei periodi dei singoli depositi.

Per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno di deposito dell'ultimo elenco di variazione.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, e le parti non contestate delle partite rettificata d'ufficio possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali.

Tutti i ruoli suddetti, una volta resi esecutivi dall'Intendente di finanza, dovranno essere depositati per cinque giorni consecutivi nell'Ufficio comunale.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sui lavori della Commissione.

PIERACCINI. Onorevole Presidente, dato che mancano pochi minuti all'inizio della seduta in Assemblea, e quindi dobbiamo sospendere fra breve i nostri lavori, desidererei richiamare l'attenzione della Commissione sulla proposta di legge del senatore Fortunati, relativa alle modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291. La proposta di legge del senatore Fortunati, già approvata dal Senato, permetterebbe all'Istituto di statistica l'assunzione di un certo numero di persone per l'elaborazione dei dati relativi al censimento. L'Istituto centrale di statistica, attualmente, si trova nella impossibilità di elaborare i dati pervenutigli non avendo personale adatto.

PRESIDENTE. Onorevole Pieraccini, ho ricevuto in questo momento una comunicazione da parte del Presidente della Camera, il quale mi fa sapere che ha assegnato, per il parere, la proposta di legge Fortunati alla

I Commissione. Non avendo noi il parere della I Commissione, non possiamo discutere ora la proposta di legge n. 2431 cui ella ha fatto ora cenno.

PIERACCINI. Onorevole Presidente, riterrò opportuno proporre se non sia possibile, non essendoci ancora pervenuto il parere della I Commissione, riunirci nel pomeriggio di oggi. Nella seduta pomeridiana spiegherei i motivi per cui l'Istituto centrale di statistica non ha potuto ottenere personale da altre Amministrazioni dello Stato per l'elaborazione dei dati del censimento.

CORBINO. Desidererei spiegare ai colleghi — dato che sono anche il relatore della proposta di legge del senatore Fortunati — i termini del problema. La situazione è questa: noi avevamo, in sede di approvazione della legge per il censimento 1951, escluso che l'Istituto centrale di statistica potesse assumere del personale per le operazioni del censimento stesso. E questo al fine di contenere le spese che tali operazioni comportavano e al fine anche di non aumentare ancora di qualche altro migliaio di unità il personale avventizio dello Stato. Naturalmente, lo Stato si impegnava a fornire all'Istituto il personale adatto a compiere le operazioni del censimento. Fra la Presidenza del Consiglio e l'Istituto centrale di statistica si sono svolte in questi mesi delle lunghe trattative circa questo trasferimento di impiegati. Come era logico prevedere, le Amministrazioni davano il personale di cui assolutamente non avevano bisogno e che, assai probabilmente, non aveva al cento per cento i requisiti che sarebbero stati necessari per l'adempimento delle operazioni di censimento. L'Istituto centrale di statistica, invece, avrebbe dovuto impostare tutto il lavoro di formazione del censimento e di raccolta dei dati in una maniera organica.

In questo frattempo è sopravvenuta una proposta di iniziativa del senatore Fortunati. Questa proposta ha due fini di carattere urgente dei quali uno concerne la disponibilità dei fondi che sono assegnati per le operazioni di censimento. E questo veramente avrebbe avuto un carattere di estrema urgenza se non fosse sopravvenuto un accordo che, puntando su una delle disposizioni contenute nella legge istitutiva dell'Istituto di statistica, ha fatto superare le difficoltà di cassa che sono collegate alla esecuzione delle operazioni di censimento.

Quindi, l'urgenza della legge ai fini dell'articolo 1 non è ammissibile; anzi, si do-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

vrebbe addirittura fare la proposta di cancellare l'articolo 1 dal citato provvedimento.

Resta il problema del personale, dato che si tratta di assumere circa 700 persone in deroga alla legge generale sul divieto di assunzione di personale straordinario nell'Amministrazione dello Stato. Questa è la ragione per la quale la Presidenza della Camera ha sentito la necessità di interpellare anche la I Commissione.

Non entro per ora nel merito del problema, nel senso di pronunciarmi se abbia ragione la Presidenza del Consiglio nel suggerire all'Istituto Centrale di statistica di prendersi il personale che essa vuole dargli, o l'Istituto medesimo nel dire che il personale vuole sceglierlo lui. Questa questione la affronteremo quando discuteremo il provvedimento.

Il problema allora è tutto qui: possiamo noi discutere ed esaminare la eventualità di una assunzione di personale senza aver prima avuto il parere dalla I Commissione? Se veniamo nell'ordine di idee che ciò non possiamo, dobbiamo chiedere alla Presidenza della Camera che ci autorizzi a tenere seduta eventualmente nel pomeriggio per esaminare questo provvedimento.

PIERACCINI. Se siamo d'accordo nel senso di riunirci nel pomeriggio, non è il caso di aggiungere altro. L'unica cosa da dire è questa: che fra la Presidenza del Consiglio e l'Istituto centrale di statistica vi è stato per sei mesi uno scambio di lettere. Non è che l'Istituto si sia opposto a prendere personale delle altre Amministrazioni; ma il fatto è che non è stato possibile trovare personale, perché le Amministrazioni dello Stato hanno dato o uscieri o altissimi funzionari (questi ultimi quasi al limite del collocamento a riposo). Sicché, da parte dell'Istituto di statistica, è assolutamente impossibile predisporre ed eseguire il lavoro di censimento.

Quindi, siamo di fronte a questa situazione: o esaminiamo il problema o le operazioni di censimento non si potranno fare.

SULLO. La Commissione potrebbe riunirsi alle 15,30, prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea. Faccio quindi questa proposta: se la I Commissione ha espresso il suo parere, possiamo riunirci all'ora suddetta, se invece non avrà potuto esprimerlo, rinviemo la discussione alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Apprendo ora che la I Commissione permanente non ha ancora espresso il suo parere: poiché è necessario, d'altra parte, che tale parere venga portato a conoscenza

— prima dell'eventuale riunione — sia del relatore che dei colleghi, nell'incertezza che ciò possa verificarsi riterrei opportuno di proporre il rinvio dell'esame di detta proposta di legge ad altra seduta dopo la ripresa dei lavori parlamentari. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme sulla circolazione monetaria » (2025-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (2356):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	27
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole » (2389):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952 » (2314):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Chiaramello, Chiostergi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Longoni, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Saggin, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo,

Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vincentini, Walter.

È in congedo:

Cifaldi.

La seduta termina alle 11.